

Roma, 20 febbraio 2020

Circolare n. 34/2020

Oggetto: Tributi – Lavoro - Appalti – Riepilogo adempimenti a carico dei committenti.

Come è noto, da quest'anno gli appalti e in generale tutti i contratti in cui si commissionino servizi caratterizzati dalla prevalenza di utilizzo di manodopera, svolti presso la sede del committente con beni strumentali del committente stesso, il cui corrispettivo annuo sia superiore a 200 mila euro, comportano l'obbligo per i committenti di riscontrare i versamenti delle ritenute sui lavoratori effettuati dalle imprese appaltatrici.

Tali obblighi non sussistono nel caso il servizio sia affidato a imprese certificate dall'Agenzia delle Entrate che abbiano determinati requisiti (esistenza da almeno tre anni, regolarità dichiarativa, congruità dei versamenti fiscali, mancanza di debiti fiscali insoluti).

Ciò stante si ritiene comunque utile fornire uno schema riepilogativo degli adempimenti a carico dei committenti che non si avvalgono di imprese appaltatrici certificate.

Si rammenta che Confetra organizza sulla materia degli appalti un Seminario il pros-simo 10 marzo a Roma (<https://www.confetra.com/evidenza/seminario-su-appalti-e-responsabilita-del-committente/>).

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.[29/2020](#)
Allegato uno
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Rientrano nella nuova disciplina gli appalti che presentano CONTEMPORANEAMENTE TUTTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

a) Corrispettivo maggiore di 200 mila euro annui

Va calcolato con riferimento al servizio commissionato, anche se è frazionato tra più subfornitori.

Il periodo temporale per il calcolo della soglia è annuale con riferimento all'anno solare: 1 gennaio - 31 dicembre

Il calcolo va fatto considerando i mesi. Dopo il 15 del mese va considerato il mese successivo.

Es. contratto stipulato il 16 ottobre 2016: le disposizioni si applicano a decorrere dall'1 novembre.

b) Prevalente utilizzo di manodopera

Il concetto di prevalenza va determinato con il seguente rapporto:

$$\frac{\text{retribuzione lorda dei dipendenti impiegati nell'appalto}}{\text{prezzo complessivo dell'appalto}} = \text{maggiore del 50\%}$$

c) Appalto svolto presso la sede del committente

Valgono tutte le sedi (legale, operativa, filiale, unità locale, ufficio, ecc.).

d) Beni strumentali del committente

I beni strumentali (es. macchinari) utilizzati nell'appalto devono essere a qualunque titolo riconducibili al committente: proprietà, possesso, detenzione.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE:

1. Richiedere all'impresa appaltatrice copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'appalto.

La documentazione deve pervenire al massimo entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza di versamento e deve comprendere:

- le deleghe di pagamento da cui risulti che le ritenute sono state versate senza compensazione;
- elenco nominativo di tutti i lavoratori identificati mediante codice fiscale impiegati nel mese precedente nell'appalto con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascuno e l'ammontare della retribuzione corrisposta relativa all'appalto (imponibile fiscale in busta paga);
- dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nei confronti di ciascun lavoratore, con separata evidenza di quelle relative all'appalto.

2. Se non perviene la documentazione, ovvero risulta che il versamento delle ritenute è omesso o insufficiente il committente deve:

- sospendere – finché perdura l'inadempimento – il pagamento dei corrispettivi sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'appalto, ovvero per l'importo pari all'ammontare delle ritenute non versate. Nell'ipotesi di ritenute non versate rispetto ai dati, il committente non versa il minore tra i suddetti ammontari;
- se non gli è stata inviata alcuna documentazione sospendere il pagamento del 20 per cento dell'appalto;
- entro 90 giorni il committente deve dare comunicazione dell'irregolarità all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

RISCONTRO DEI DATI FORNITI DALLA DITTA APPALTATRICE

Dal modello di pagamento F24, relativo alle ritenute versate per i lavoratori utilizzati nell'appalto, deve risultare che le ritenute sono state versate senza essere state compensate. Fanno eccezione i crediti riferiti ai rapporti di lavoro, come ad es. il *bonus Renzi* e i crediti derivanti dai modelli 730 o i crediti per eccedenza di ritenute versate (v. tabella dell'Agenzia delle Entrate con l'elenco dei crediti ammissibili). Il committente non deve peraltro verificare la spettanza e la congruità di quei crediti, ma solo verificare che siano quelli ammissibili.

Parimenti non devono essere compensati i versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali.

Il riscontro deve comprendere la valutazione che:

- la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto al servizio svolto dal lavoratore; in pratica occorre valutare la coerenza dell'ammontare della retribuzione con gli elementi del CCNL e l'effettiva presenza dei lavoratori presso la sede dell'appalto;
- le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione corrisposta. **Le ritenute sono manifestamente incongrue se pari o inferiori al 15 per cento della retribuzione imponibile ai fini fiscali.**

Sanzioni

Non è prevista una sanzione per il committente inadempiente qualora l'impresa appaltatrice abbia effettuato regolarmente le ritenute e i relativi versamenti.

La sanzione si applica solo se il committente non ha svolto i suoi adempimenti e l'impresa appaltatrice è risultata irregolare ed è stata sanzionata. In questo caso la sanzione a carico del committente è pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice (fino al 30 per cento degli importi non versati).

Nel caso in cui il committente abbia svolto gli adempimenti previsti a suo carico, ma l'impresa appaltatrice risulti irregolare sembrerebbe che l'esclusione dalla sanzione possa sussistere solo qualora le ritenute dei lavoratori occupati nell'appalto non siano manifestamente incongrue (cioè devono essere superiori al 15 per cento della retribuzione imponibile ai fini fiscali).

Codice F24	Descrizione codice
1250	Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto
1304	Eccedenze di ritenute effettuate da sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia Sardegna o Valle d'Aosta di competenza esclusiva erariale
1614	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Sicilia
1627	Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
1628	Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
1629	Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
1631	Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a) d.lgs. n.175/2014
1632	Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 12, c. 3, del TUIR
1633	Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 16, c. 1-sexies, del TUIR
1634	Credito d'imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all'art. 4, c. 1, dl n. 457/1997
1669	Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
1671	Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
1678	Eccedenza di versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione
1962	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Valle d'Aosta
1963	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Sardegna
3796	Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 175/2014
3797	Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 175/2014
4331	IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione
4631	IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia
4931	IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta
4932	IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d' imposta impianti in Valle d'Aosta
6781	Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 semplificato (risoluzione n. 9/e del 18 Gennaio 2005)
6782	Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 semplificato (risoluzione n. 9/e del 18 Gennaio 2005)
6783	Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 ordinario (risoluzione n. 9/e del 18 Gennaio 2005)
6787	Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d'imposta applicate agli interessi di cui al decreto legislativo 30 Maggio 2005, 143
6788	Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d'imposta applicate ai canoni di cui al decreto legislativo 30 Maggio 2005, n. 143
1655	RECUPERO DA PARTE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA SOMME EROGATE BONUS 80 euro

(Tabella 1)